

Guida all'applicazione dell'articolo 19, lettera b), del regolamento di gestione del demanio marittimo

Il vigente PIANO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI comprende anche il Regolamento di Gestione Demanio Marittimo, Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19.04.2002 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 04.04.2007.

l'articolo 19 del citato regolamento, denominato *"Variazioni al contenuto della concessione che non ne modificano il titolo"*, alla lettera b), dispone che:

"non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio del Comune, la collocazione:

1. nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, di impianti, manufatti, opere e strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, docce esterne, e rispondenti ad eventuali prescrizioni di carattere tipologico-ambientale contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili;

2. nell'ambito delle zone del mare territoriale antistante la concessione, di impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo e comunque da rimuovere giornalmente ad esclusione dei corridoi di lancio".

"Con le stesse modalità di cui al comma precedente, possono essere, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale antistante la concessione, riposizionati impianti manufatti, opere e, in genere, strutture mobili, legittimamente posizionate, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

1) Ratio della norma

la norma è finalizzata a consentire l'allestimento dell'area concessa in vista dell'apertura della stagione balneare, tramite il posizionamento di piccole opere o strutture non rientranti nelle ipotesi in autorizzazione ai sensi dell'art. 24 comma 2 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.

La comunicazione ex art. 19 coniuga l'esigenza di garantire lo svolgimento di una puntuale attività di controllo da parte degli organi all'uopo preposti con la semplificazione degli obblighi posti in capo ai concessionari.

2) Chi è legittimato a presentarla?

Il concessionario o, nel caso in cui l'attività di stabilimento balneare sia stata affidata in gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, anche dall'affidatario.

3) Modalità di presentazione e verifiche dell'ufficio

La comunicazione non è soggetta a imposta di bollo ed al pagamento di diritti di segreteria.

Si presenta a mezzo portale telematico Suap, accessibile dal sito istituzionale dell'ente www.comune.pietrasanta.lu.it, voce *Servizi on line – SUAP – presenta pratica*.

Deve essere presentata unitamente con una rappresentazione grafica di tutta l'area concessa, anche semplificata, riportante la quota di PUA dei 75 metri e la quota del fronte concesso.

La comunicazione produce i suoi effetti giuridici dalla data di presentazione.

Se all'atto della verifica d'ufficio, che risultassero non ammesse talune installazioni o posizionamenti, ne verrà data quanto più possibile celere comunicazione da parte dell'ufficio istruttore.

La comunicazione circa gli esiti delle verifiche può consistere in una totale o parziale accettazione o in una richiesta di integrazioni.

Tale comunicazione viene inviata in interoperabilità Suap.

4) Quali strutture possono essere installate con l'art. 19?

l'art. 19 ammette il posizionamento di piccole strutture che non configurino modifiche alla concessione né alle superfici occupate, così come risultanti dal S.I.D. Può dunque ricomprendere, in linea generale:

- **fioriere e vasi con piante,**
- **giochi per bambini,**
- **tavoli da ping pong, pallaio per bocce, porta surf,**
- **reti da pallavolo, libere ai lati e non coperte** (se la rete è posta perpendicolarmente al mare non necessita di autorizzazione doganale).

La rete non può essere posizionata nei 5 metri della battigia, destinata al libero transito.

Ne è ammesso il posizionamento nell'area dei servizi all'ombra non occupata dai punti ombra.

Nello specchio acqueo non è ammessa, a meno che non il concessionario non sia in possesso di preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto. Anche in questo ultimo caso, nel caso di occupazione esclusiva di specchio acqueo, il concessionario deve richiedere apposita concessione suppletiva.

- **area gonfiabili.** Intendendosi come tale non un manufatto costituente volume o occupazione di superficie demaniale coperta ma una mera delimitazione di area, scoperta, utilizzata per il deposito di salvagenti, giochi per bambini, canotti ecc.);
- **docce esterne e lavapiedi,**
- **statue e decorazioni artistiche,**
- **tavoli e ombrelloni di uso comune**
- **camminamenti pedonali ad uso comune ("passerelle").**

5) Esclusioni

- Le tettoie, pergole e le zone di fresco, sia stagionali che non, costituiscono opere soggette ad autorizzazione ex art. 24 comma 2 Regol. Esec. Cod. Nav, e pertanto **non** rientrano nella comunicazione ex art. 19.
- Nella comunicazione ex articolo 19, non devono essere rappresentati gli ombrelloni e le tende, ovvero i "punti ombra", così come definiti dalla L.R. 86/2016, Testo unico sul turismo, e dal D.P.G.R. 47/R/2018, Regolamento attuativo dello stesso.

6) Casi particolari

le vele ombreggianti e i gazebo possono rientrare in comunicazione ex art. 19.

Per "gazebo" si intende una struttura ombreggiante leggera, costituente mero elemento di arredo, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, che non aderisce a nessun altro edificio e non ancorata al suolo.

7) Ubicazione delle strutture ammesse dall'art. 19.

- fascia di PUA denominata "Servizi di spiaggia" (l'area "avente una profondità di 75 metri che ha come limite a monte il confine col Demanio Comunale ed a mare l'inizio della fascia denominata soggiorno all'ombra"): ammesse **tutte** le opere di cui al precedente punto 4)
- fascia di Pua denominata "Soggiorno all'ombra" (la "fascia avente profondità variabile e compresa fra l'arenile di libero transito e la fascia destinata a servizi di spiaggia", in cui è "vietata ogni forma di edificazione comprese le recinzioni. Deve essere mantenuta a spiaggia ed utilizzata per ospitare esclusivamente ombrelloni e tende, attrezzi da spiaggia e mezzi nautici. La tipologia degli ombrelloni

e delle tende dovrà essere, per forma e materiali impiegati, quella tradizionale tipica degli stabilimenti balneari della Versilia". Vi "è ammessa solo l'installazione di impianti di docce scoperte": **ammesse solo passerelle, pennoni per bandiera, postazioni per bagnino e rete pallavolo costituita unicamente da due pali e una rete.**

- ➔ Specchio acqueo antistante la concessione, fino a 300 metri: ammessi piccoli gonfiabili, privi di propulsori, per rendere il bagno più sicuro e divertente, in particolare per i bambini, con esclusione di piattaforme, corridoi di lancio o boe galleggianti. Anche per questi piccoli gonfiabili, ed anche per un solo giorno di posizionamento, occorre dotarsi di preventiva autorizzazione dell'Agenzia della Dogane e darne conto nel corpo della comunicazione.

8) Tempistica delle installazioni

le strutture posizionate con comunicazione *ex art. 19* possono rimanere installate per tutta la durata della stagione balneare, così come definita dall'art. 1 del Regolamento sulla disciplina delle attività balneari, e dunque **tra il 1° maggio ed il 30 settembre**. E' possibile mantenere installate le strutture anche oltre la stagione balneare, se l'attività di stabilimento è funzionante, purché venga dato conto nella comunicazione del rispetto degli altri eventuali vincoli normativi di cui al successivo punto 9).

9) Rapporti con altri vincoli normativi

la comunicazione *ex art. 19* produce effetti giuridici solo ai fini del titolo concessorio e non copre o soddisfa altri aspetti o vincoli normativi. E' necessario pertanto dar conto nel corpo della stessa del rispetto del soddisfacimento o della non sussistenza dei seguenti vincoli normativi:

- **paesaggistici**, per strutture che si mantenessero oltre 120 giorni.
- **edilizi**, per strutture che si mantenessero oltre 90 giorni se ed in quanto con rilevanza edilizia.
- **doganali**, anche per un solo giorno di installazione, nel caso di strutture soggette ad autorizzazione da art. 19 D.lgs. 374/1990 (edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale). Non vi rientrano, in linea generale, le opere interne o non sopraelevate rispetto al piano di campagna.
- **sicurezza della balneazione**, per gonfiabili nello specchio acqueo antistante la concessione, occorre dar conto del rispetto della vigente ordinanza sulla sicurezza della balneazione della Capitaneria di Porto.

Nel caso in cui non venisse dato conto del rispetto dei vincoli paesaggistici, edilizi, doganali o dell'ordinanza sulla sicurezza della balneazione, la comunicazione non potrà essere accolta e le opere installate o mantenute.

